

28 MAG. 2015

AULA 'A'

ESISTE REPERIZIONE - ESISTE BOA - ESISTE BOA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto:
Demansionamento e
Ricicchiamento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 22644/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 11067

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 04/03/2015
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere - PU
- Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22644-2012 proposto da:

MC C.F. X , elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
 studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo
 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
 - **ricorrente** -

contro

2015

1059

TM S.P.A. P.I. X (già
T S.p.A.), in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
 in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio

dell'avvocato ROBERTO CANESTRELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA GRIGOLI, ZOLI CARLO, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 66/2012 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 29/06/2012 R.G.N. 14/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l'Avvocato COSENTINO VALERIA per delega MARESCA ARTURO;

udito l'Avvocato CORVASCE FRANCESCO per delega GRIGOLI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MC conveniva in giudizio la s.p.a.T innanzi al Tribunale di Trento deducendo di essere stato nominato Presidente del c.d.a. il 22/12/02 e di essere stato assunto dalla società in data 1/3/03 con qualifica di Direttore Generale e competenze di elevata responsabilità. Riferiva, quindi, che, scaduto il mandato, e cessato dalla carica di presidente, con delibera 29/6/07 il c.d.a. aveva provveduto alla rideterminazione delle deleghe e dei poteri, riducendo vistosamente il limite massimo di spesa ed escludendo rilevanti poteri in precedenza conferitigli.

Argomentava che con detta delibera era stato operato un illecito demansionamento, essendo stato sostanzialmente privato delle funzioni di direttore generale. Chiedeva quindi che, accertata la violazione dell'art.2103 c.c. e dell'art.2087 c.c. la società venisse condannata al risarcimento del danno in suo favore.

Per quanto in questa sede interessa, impugnava, inoltre, il licenziamento intimatogli in data 28/4/08 per giusta causa, lamentando la tardività delle contestazioni e la carenza di giusta causa e di giustificato motivo. Instava, quindi, per il riconoscimento della indennità di preavviso e di quella prevista dal contratto individuale o, quantomeno, dell'indennità supplementare contemplata dal contratto collettivo di settore.

Con sentenza 22/12/10 il giudice adito accoglieva la domanda di illegittimità del demansionamento, respingeva l'istanza risarcitoria e dichiarava l'illegittimità del recesso intimato in quanto non sorretto da giusta causa, condannando la T s.p.a. alla corresponsione in favore del ricorrente, sia dell'indennità di risoluzione anticipata del contratto, sia dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art.23 c.c.n.l. dirigenti dell'industria e del relativo T.F.R.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte d'Appello di Trento che con sentenza 29/6/12 respingeva le domande tutte accolte dal giudice di prima istanza.

Avverso tale decisione interpone tempestivo ricorso per cassazione il M sostenuto da tre motivi resistiti con controricorso dalla TM s.p.a. già T s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2119 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. nonché omessa ed illogica motivazione su fatto decisivo del giudizio ex art.360 n.5 c.p.c.

Addebita alla Corte territoriale di aver proceduto alla valutazione della propria condotta senza affrontare la problematica inerente alla sua gravità ed alla idoneità ad impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto, confondendo le nozioni di giusta causa di licenziamento sancita dall'art.2119 c.c. con quella di "giustificata" disciplinata dalle disposizioni della contrattazione collettiva di settore, che legittima il recesso dal contratto di lavoro dirigenziale.

Stigmatizza l'incedere argomentativo dei giudici del gravame i quali, nel recepire la tesi di parte datoriale relativa alla "inaccettabilità, nel loro complesso, delle prestazioni lavorative nell'impresa dell'alto dirigente", si sarebbero limitati ad una sorta di descrizione della giusta causa, senza procedere ad alcun esame della proporzionalità della sanzione alla gravità della condotta addebitata.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione, viene nuovamente denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.2119 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. nonché omessa ed illogica motivazione su fatto decisivo del giudizio ex art.360 n.5 c.p.c. Si lamenta, in sintesi, la illogicità e la carenza di motivazione in merito alla rilevanza, ai fini della configurabilità della giusta causa di licenziamento, dei comportamenti assunti nella qualità di direttore generale.

Si contesta che la Corte distrettuale abbia proceduto ad una valutazione atomistica delle condotte oggetto di contestazione, prive del contesto in cui andavano inserite, la cui compiuta valutazione avrebbe condotto ad una diversa determinazione della loro valenza disciplinare e della proporzionalità della sanzione.

3. I motivi, che involgono questioni di diritto tra loro connesse e possono dunque essere trattati congiuntamente, sono infondati.

3.1 Al di là dei profili di inammissibilità delle censure, nel cui ambito non appare agevole distinguere il denunciato vizio di illogica e contraddittoria motivazione da quello di violazione di legge (cfr. Cass. 20 settembre 2013 n.21611, Cass. 18 marzo 2014 n.6230), realizzandosi una negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366 bis c.p.c. giacché si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (vedi fra le tante, Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2010 n.

7394 cui *adde* Cass.8 giugno 2012 n.9341), va rilevato che con le formulate censure il ricorrente tende a pervenire ad un inammissibile riesame dei fatti di causa.

3.2 Le critiche formulate dal M alla valutazione del compendio istruttorio elaborato dalla Corte territoriale muovono tutte, sostanzialmente, dalla prospettazione di un difetto di motivazione. Esso, come noto, concerne esclusivamente la motivazione in fatto, in quanto la norma che lo regola, il punto n. 5) dell'art. 360, Co. 1, c.p.c., nella versione di testo applicabile al presente giudizio, consente il ricorso per cassazione solo per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

3.3 Per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. 25 ottobre 2013 n.24148, Cass. 4 aprile 2014 n.8004).

3.4 Invero il motivo di ricorso ex art. 360, co.1, n.5, c. p. c., non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998 nonché Cass.n. 18119 del 2008,).

Per considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario, poi, che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è

sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (tra le tante: Cass. n. 2272 del 2007, Cass. n. 3668 del 2013).

4. Nello specifico, il ricorrente si è limitato infatti ad esporre un'interpretazione dei dati istruttori acquisiti a sé favorevole, al solo fine di indurre il convincimento del giudice di legittimità che l'adeguata valutazione di tali fonti probatorie avrebbe giustificato l'accoglimento della domanda. Ha fatto valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, non concesso in questa sede perché estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

4.1 Deve rilevarsi, per contro, che la Corte territoriale ha reso una motivazione chiara e coerente con le risultanze processuali esaminate.

Muovendo dalla disamina analitica delle contestazioni sollevate dalla società in ordine alla condotta del dirigente, ha specificamente osservato che:

a) i dati istruttori acquisiti deponevano univocamente nel senso della assunzione da parte del M di una condotta reiteratamente riottosa ad ottemperare alle richieste del consiglio di amministrazione, di ricevere un budget economico dettagliato in relazione al programma operativo dell'anno 2008, funzionale alla possibilità di un corretto esercizio del potere di controllo sulla gestione della spesa in relazione alle iniziative programmate;

b) in relazione alla definizione degli ordini di valore superiore ad euro 50.000 (non più oggetto di delega in favore del M a seguito di delibera del c.d.a. del 29/6/07), le deposizioni testimoniali raccolte avevano delineato chiaramente una condotta ostruzionistica del dirigente, il quale - sul presupposto della carenza di certezza in ordine ai criteri di attribuzione della relativa competenza - si era rifiutato più volte di sottoscrivere numerose fatture per attività già fornite alla società paralizzando di fatto l'attività gestionale, nonostante le dettagliate indicazioni fornite dal c.d.a.

c) il M, in qualità di direttore generale, aveva esercitato il potere propositivo a lui ascritto secondo linee divergenti da quelle tracciate dal consiglio di amministrazione in merito alla organizzazione del personale ed alla sua remunerazione, presentando ipotesi di aumenti retributivi *ad personam* senza una oggettiva e circostanziata motivazione che potesse fondarsi su diverse metodologie di analisi, chiare ed imparziali, così come già prescritto dal c.d.a. nel verbale 16/1/08;

d) il quadro istruttorio delineato in prime cure, aveva confermato gli addebiti formulati a carico del dirigente con riferimento all'attività di consulenza in favore della società **LB**, consistiti nella pretesa di demandare al consiglio di amministrazione la decisione – che era già stato chiarito fosse di sua competenza – in ordine alle modalità da adottare nell'affidamento dell'incarico.

4.2 All'esito della complessiva disamina del compendio probatorio acquisito, con valutazione non atomistica delle condotte, ma integrata ed inserita nel contesto di riferimento, la Corte ha evidenziato che le condotte ascritte al **M** integrando fattispecie di reiterata inottemperanza alle richieste e direttive dell'organo amministrativo della società, erano idonee a sorreggerne la decisione di non consentire la prosecuzione, neppure in via provvisoria del rapporto, per realizzare una ipotesi di giusta causa di licenziamento.

4.3 La Corte territoriale ha mostrato, quindi, di conoscere e condividere l'orientamento espresso da questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui la nozione di "giustificatezza" introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di licenziamento è nettamente distinta dalle nozioni di giusta causa e di giustificato motivo ex art. 2119 e art. 3 1. n. 604 del 1966, traducendosi essenzialmente in assenza di arbitrarietà e pretestuosità o, per converso, nella ragionevolezza del provvedimento datoriale" (così tra le moltissime, Cass. 18 settembre 2011 n.19074, Cass., 28 ottobre 2005, n.21010).

La nozione di «giustificatezza» del licenziamento, che rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità supplementare, spettante in base alla contrattazione collettiva al dirigente, non coincide con quelle di «giusta causa» o «giustificato motivo» del licenziamento del lavoratore subordinato, ma è molto più ampia, e si estende sino a comprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l'arbitrarietà, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede e del divieto del licenziamento discriminatorio (Cass., 17 gennaio 2005, n. 775, Cass.cit. n.19074 del 2011). Ond'è che, a differenza dell'esonero del datore di lavoro dal pagamento dell'indennità supplementare, generalmente prevista per i dirigenti di azienda dalla contrattazione collettiva, che presuppone la giustificazione^{zione} del licenziamento, l'esonero dall'obbligo del preavviso o da quello alternativo del pagamento dell'indennità sostitutiva presuppone la giusta causa che consiste in un fatto che, in concreto valutato (e cioè, sia in relazione alle sua oggettività sia con riferimento alle sue connotazioni soggettive), determina una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, tenuto conto altresì della natura di quest'ultimo e del grado di fiducia che esso postula, di guisa che possono

ricorrere le condizioni per non corrispondere l'indennità supplementare, in presenza della giustificata del licenziamento, e non sussistere quelle per negare l'indennità sostitutiva di preavviso in assenza della giusta causa (Cass., 1 giugno 2005, n. 11691).

4.4 Nell'ottica descritta, la sentenza impugnata si è attenuta agli enunciati principi, valutando in concreto la fattispecie sottoposta alla sua disamina ed approdando ad un giudizio di gravità della condotta ascritta al dirigente, coerente con una nozione di giusta causa legale di licenziamento che risente dell'investimento di fiducia fatto dal datore di lavoro con l'attribuire al dirigente compiti, strategici o comunque di impulso, direzione e di orientamento nella struttura organizzativa aziendale.

Tenuto conto del ricordato ambito della facoltà di controllo consentita al riguardo in sede di legittimità, la decisione impugnata non resta, pertanto, scalfita dalle censure che le sono state mosse.

5. Con il terzo motivo di doglianza, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2103 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.

Critica l'opzione interpretativa seguita dalla Corte territoriale la quale ha escluso l'esistenza del denunciato demansionamento sul solo rilievo della riconducibilità al ruolo di direttore generale delle mansioni mantenute, senza formulare alcun giudizio di equivalenza con le mansioni in precedenza svolte, quand'anche per delega del Consiglio di Amministrazione.

5.1 Anche tale motivo è destituito di fondamento.

Si profilano aspetti di inammissibilità della censura per avere la parte ricorrente, mediante il denunciato vizio di violazione di legge, inteso introdurre in realtà, una critica attinente al difetto di motivazione.

Come più volte affermato da questa Corte (vedi *ex plurimis*, Cass. 30 gennaio 2012 n.1312), e va qui ribadito, "quando nel ricorso per Cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (cfr. Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass.29 novembre 2005 n.26048). In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie

astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione). Viceversa, la allegazione - come prospettata nella specie da parte del ricorrente - di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e si risolve nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dalla circostanza che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (in termini, Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonché Cass. 20 novembre 2006, n. 24607 in motivazione)".

5.2 Peraltro, la critica si palesa all'evidenza, infondata, atteso che la Corte ha congruamente sorretto la propria decisione sul rilievo che la determinazione del limite massimo di euro 50.000 per ciascun impegno nel cui ambito il direttore generale poteva operare autonomamente senza l'intervento del vice presidente, contenuta nella delibera 29/6/07 a fronte del precedente limite di un milione di euro oggetto della delega del 5/2/03, non poteva essere riguardata quale modifica delle mansioni del direttore generale ex art.2103 c.c., bensì quale ridefinizione dell'ambito della delega relativa ai compiti amministrativi propri del consiglio di amministrazione, demandati al direttore generale con delibera 5/2/03.

5.3 Si trattava, quindi, di una rinnovata definizione del potere gestorio della società, che esulava dall'ambito dell'oggetto del rapporto di lavoro subordinato, concernente le mansioni statutarie proprie del direttore generale e rimaneva appannaggio del consiglio di amministrazione.

Sotto il profilo motivazionale la sentenza impugnata, per quello che riguarda il richiamato accertamento, è del tutto congrua sul piano logico e corretta sul versante giuridico e va pertanto confermata, essendo precluso a questa Corte, per quanto innanzi detto, qualsiasi sindacato di legittimità.

Alla luce delle sinora esposte argomentazioni, il ricorso va, in conclusione, respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei confronti nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il giorno 4 marzo 2015.

Il Consigliere estensore

Urbano

Il Presidente

Pederzoli

Adriana Granata
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
28 MAG. 2015
oggi, Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario



Adriana Granata
28 MAG. 2015